



ACCONTO IRPEF 2011 RIDOTTO DAL 99% ALL'82%

Il Decreto del Presidente del Consiglio firmato il 21 novembre scorso e reso noto il 23/11/2011 ha previsto che **l'acconto IRPEF da versare nel 2011 scende dal 99% all'82%**; in ogni caso la differenza di **17 punti** percentuali sarà versata nel 2012, in **sede di saldo**.

La riduzione all'82% riguarda tutti i soggetti tenuti al versamento dell'acconto IRPEF e quindi, in particolare, gli **imprenditori** individuali, i **professionisti**, i **soci di società di persone**, i **lavoratori dipendenti** e **pensionati** in possesso di ulteriori redditi (es. redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali), che entro fine novembre devono versare la **seconda o unica rata** di acconto IRPEF.

In pratica, l'ammontare dell'acconto IRPEF 2011 va calcolato applicando la percentuale dell'82% (anziché del 99%) all'importo indicato nel **rigo RN33** ("Differenza") del modello **UNICO 2011 PF** (a condizione che sia pari o superiore a 52 euro), **scomputando** quanto già eventualmente versato come **prima rata**. Qualora il contribuente utilizzi il cosiddetto **metodo previsionale**, il versamento dell'acconto sarà considerato "sufficiente" se almeno pari all'82% (e non più al 99%) dell'IRPEF che sarà indicata nel **corrispondente rigo** "Differenza" del modello **UNICO 2012 PF**.

Ai contribuenti che, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame, hanno **già effettuato** il **versamento** dell'acconto IRPEF senza tenere conto della suddetta riduzione, è riconosciuto un **credito d'imposta** pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione nel modello F24 secondo le consuete modalità, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. n. 241/1997. Al riguardo, dovrà presumibilmente essere istituito un apposito codice tributo.

Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, presentando il **modello 730/2011**, i **sostituti d'imposta** (es. datori di lavoro, committenti, enti previdenziali) devono **trattenere** l'acconto IRPEF dovuto dai propri sostituiti (es. dipendenti, lavoratori a progetto o pensionati) tenendo conto della nuova misura **dell'82%**. Occorre quindi procedere a **ricalcolare** quanto indicato nei modelli **730-4** inviati dai CAF, dai professionisti o dall'Agenzia delle Entrate, oppure nei modelli **730-3** direttamente elaborati dal sostituto d'imposta, in caso di prestazione di assistenza fiscale diretta. Qualora i sostituti d'imposta **non** abbiano tenuto conto della **riduzione**, in quanto nel mese di novembre è già stato effettuato il pagamento dello stipendio, del compenso o della pensione, devono provvedere a **restituire** le **maggiori somme trattenute** al lavoratore/pensionato, nell'ambito della retribuzione/pensione erogata nel mese di **dicembre**. Nel caso in cui non sia possibile effettuare questa restituzione nel prossimo mese di dicembre, i sostituti d'imposta dovranno provvedervi nella retribuzione/pensione successiva.

Come accennato in precedenza, quanto **corrisposto in meno** in sede di seconda o unica rata di acconto IRPEF 2011, rispetto all'ammontare che sarebbe risultato dovuto se la percentuale di computo fosse rimasta ferma al 99%, **sarà recuperato all'atto del versamento del saldo IRPEF per il 2011, nei limiti dell'imposta dovuta**. L'appuntamento alla cassa, pertanto, è rimandato, di regola, entro il **18 giugno 2012** (il giorno 16, infatti, cade di sabato), ovvero entro il **16 luglio 2012** (con la



maggiorazione dello **0,4%**), ferma restando la disciplina dei **conguagli** in caso di presentazione del modello **730/2012**.

Nessun rinvio, invece, per il versamento degli acconti IRES e IRAP relativi al 2011, questi ultimi anche se dovuti da persone fisiche.

Il parziale differimento del versamento dell'**acconto IRPEF** è invece previsto anche nel **2012**, nella misura di **tre punti** percentuali, quindi con l'acconto che si riduce dal 99% al **96%**, con conguaglio a saldo nel **2013**.

Qualora intendiate avvalervi della suindicata riduzione del versamento dell'acconto IRPEF 2011, vi consigliamo di contattare con urgenza lo scrivente Studio al fine della valutazione della convenienza dell'operazione stessa e delle relative condizioni della prestazione "extramandato".